



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 222

**Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ART. 208 DEL D.LGS.
30 APRILE 1992, N. 285. BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 - ESERCIZIO 2026**

L'anno 2025 (duemilaventicinque), addì 06 (sei) del mese di novembre, alle ore 15:00 con
continuazione, nell'ufficio del Presidente.

IL PRESIDENTE

Assistito dal Segretario Generale Dott. MOTOLESE FRANCESCO, il quale provvede alla
redazione della presente deliberazione, procede alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO che:

- con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n 1 del 22 dicembre 2014 è stato approvato il nuovo statuto della Provincia di Sondrio, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, adottato dal consiglio provinciale con atto n. 42 del 12 dicembre 2014;
- il suddetto statuto è stato pubblicato all'albo pretorio on line della Provincia per la durata di trenta giorni consecutivi decorrenti dal 23 dicembre 2014 per cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 47 dello statuto medesimo, è entrato in vigore il 23 gennaio 2015;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 24 dello statuto, il presidente assume i provvedimenti in materie che la legge attribuisce alla Provincia senza che risulti individuato dalla legge stessa l'organo deputato ad adottarli e che la legge medesima non riservi espressamente al Consiglio provinciale o che non ricadano nelle competenze dei dirigenti. In particolare adotta i provvedimenti, che, ante legge 56/2014, erano di competenza della soppressa giunta provinciale (esempio tariffe inerenti le imposte provinciali, regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ecc..); gli atti di cui all'ultimo periodo del suddetto comma assumono la denominazione di "delibera";
- il presente atto rientra nella fattispecie di cui sopra;

VISTO l'art. 208 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla legge 120/2010, il quale a far data dal 13/08/2010 stabilisce:

- al comma 4 che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:
 - a) in misura non inferiore a un quarto della quota, cioè non inferiore al 12,5 per cento, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
 - b) in misura non inferiore a un quarto della quota, cioè non inferiore al 12,5 per cento, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
 - c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;
- al comma 5 che gli enti determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà dell'ente di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;
- al comma 5 bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera c) del comma 4 può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

TENUTO CONTO che:

- l'art. 208, comma 4, prevede che la Provincia, con deliberazioni del presidente, determini annualmente le quote da destinarsi alle suindicate finalità;
- l'art. 393 del regolamento di esecuzione del Codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 prevede "Gli enti locali sono tenuti a iscrivere nel proprio bilancio annuale appositi capitoli di entrate ed uscite dei proventi a essi spettanti a norma dell'art. 208 del Codice";

- l'art. 208, comma 4 del Codice della strada stabilisce, inoltre, che la determinazione di devoluzione dei proventi alle suindicate finalità sia comunicata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

TENUTO CONTO, inoltre, delle disposizioni di cui al comma 12 - quater dell'art. 142 del D.Lgs 285/1992;

CONSIDERATO:

- di determinare per l'anno 2026 la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative al Codice della strada in ottemperanza alle norme sopra riportate, per le finalità e nelle percentuali indicate nel prospetto del presente atto deliberativo;
- che le previsioni di bilancio per l'anno 2026, prevedono nelle entrate uno stanziamento di € 15.000,00 relativo ai presunti introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie a seguito di accertamenti di violazioni di norme del Codice della Strada e calcolati secondo i nuovi principi della contabilità armonizzata e della competenza finanziaria introdotte dal D.lgs n. 118/2011;

DATO ATTO che il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2) approvato con D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. nell'appendice tecnica - Esempio n. 4 - Accertamenti proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada stabilisce quanto segue: *"Per quanto riguarda invece il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione vigente, la somma da destinare è rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese previste per compenso al concessionario. Su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall'art. 208 del Codice della Strada."*

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

di destinare nelle sotto indicate risultanze, in conformità a quanto stabilito dall'art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii., le entrate relative all'esercizio 2026:

- art. 208, comma 4, punto a) "cartelli per segnaletica stradale" € 3.750,00;
- art. 208, comma 4, punto b) "vestiario ed equipaggiamento polizia provinciale" € 3.750,00;
- art. 208, comma 4, punto c) "ripristino parapetti danneggiati da incidenti" € 7.500,00.

Successivamente,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., al fine di ottemperare agli adempimenti di legge.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
MOTOLESE FRANCESCO
F.to digitalmente